



**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Disciplina dell'attività di revisione dei veicoli a motore

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 43 del 19/11/2025.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Attività di revisione dei veicoli a motore	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Imprese esercitanti attività di revisione dei veicoli a motore.....	5
TITOLO II ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE.....	6
Art. 4 - Requisiti oggettivi e soggettivi	6
Art. 5 - Ispettore tecnico delle revisioni	7
Art. 6 - Capacità finanziaria.....	8
Art. 7 - Locali.....	9
Art. 8 - Impianti ed attrezzature	10
Art. 9 - Tariffe.....	10
Art. 10 - Orari di svolgimento delle operazioni di revisione	10
TITOLO III DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.....	11
Art. 11 - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA.....	11
Art. 12 - Inizio attività di revisione e varianti che richiedono la presentazione della SCIA.....	12
Art. 13 - Comunicazione di altre variazioni	13
Art. 14 - Cessazione dell'attività	14
TITOLO IV DISCIPLINA SANZIONATORIA	14
Art. 15 - Attività di vigilanza	14
Art. 16 - Diffida	16
Art. 17 - Sospensione dell'attività	16
Art. 18 - Revoca dell'attività	17
Art. 19 - Disposizioni finali	17
Art. 20 - Entrata in vigore.....	17
ALLEGATO 1 Appendice X del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Art. 241 - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli.....	18
Allegato 2 – Fac-simile inseagna come da Allegato 2 del D.M. 4 aprile 1995.	22

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Attività di revisione dei veicoli a motore

1. Ai fini del presente Regolamento, per attività di revisione dei veicoli a motore, di seguito attività di revisione, si intende lo svolgimento dell’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici compreso il conducente, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti, ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada.
2. L’attività di revisione è regolata:
 - a) dall’art. 80 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
 - c) dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e che abroga la Direttiva 2009/40/CE;
 - d) dall’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regione e Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al Rep. Atti n. 65/CSR del 17 aprile 2019, in attuazione del D.M. 19 maggio 2017, n. 214
 - e) dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 446 del 15 novembre 2021 così come modificato dal D.M. 21 settembre 2023 e s.m.i., per la parte di interesse unicamente con riguardo alla figura dell’ispettore tecnico delle revisioni dei veicoli leggeri;
 - f) dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 40 del 16 febbraio 2022;
 - g) dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l’effettuazione delle revisioni sui veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
3. L’attività di revisione esercitata fuori dalle disposizioni del presente Regolamento ed in difetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente è sanzionata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e secondo le previsioni del Titolo IV del presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Nel presente Regolamento verranno ricondotte ad abbreviazioni le seguenti definizioni:
 - “officina di revisione, centro di controllo privato” per imprese esercitanti l’attività di revisione dei veicoli a motore;
 - “ispettore delle revisioni, ispettore” per Ispettore Tecnico delle revisioni e ispettore ope legis

- (ex responsabili tecnici abilitati o autorizzati alla data del 31/08/2018) unicamente per la revisione dei veicoli leggeri;
- “SCIA” per Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 - “R.U.I.” per Registro Unico degli Ispettori;
 - “C.E.D.” per Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - “M.I.T.” per Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - “C.C.I.A.A. di Bologna” per Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna;
 - “U.M.C. di Bologna” per Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna;
 - “D.G.T. Nord-Est” per Direzione Generale Territoriale del Nord-Est.

Art. 3 - Imprese esercitanti attività di revisione dei veicoli a motore

1. L’attività di revisione dei veicoli a motore, come definita dall’art. 1 del presente Regolamento può essere esercitata da:

- a) imprese individuali;
- b) società di persone o di capitali;
- c) consorzi o società consortili,

che abbiano sede nel territorio della Città metropolitana di Bologna, che siano iscritte al Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all’art. 2 comma 1 della L. 5 febbraio 1992 n. 122 e che esercitino effettivamente tutte e tre le attività di autoriparazione, previste dall’art. 1, comma 3, della stessa legge, nello specifico:

- meccatronica;
- carrozzeria;
- gommista.

2. Per l’esercizio dell’attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma di cooperativa. Nell’ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l’attività di revisione.

3. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento individuato nell’ambito di un consorzio, dovrà:

- a) avere la propria officina di revisione nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento. Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell’ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
- b) esercitare almeno una delle attività di cui al comma 1;
- c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate al comma 1, può partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;

- d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 4, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui al successivo art. 8 comma 1.
- 4. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio potrà avvalersi di un unico centro di controllo privato presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui al successivo art. 8 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.
- 5. Le imprese già autorizzate all'attività di revisione non possono partecipare ai consorzi di cui al comma 2.

TITOLO II **ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Art. 4 - Requisiti oggettivi e soggettivi

- 1. Per esercitare l'attività di revisione dei veicoli a motore, le imprese di cui all'art. 3 devono dichiarare in SCIA, secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento, il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
- 2. I requisiti oggettivi devono essere posseduti dall'impresa esercitante attività di revisione, che deve dichiarare:
 - a) di avere sede nel territorio della Città metropolitana di Bologna;
 - b) di essere iscritta al Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 3, comma 1 presso la C.C.I.A.A. di Bologna;
 - c) di esercitare effettivamente presso la sede operativa tutte le attività di cui all'art. 3, comma 1 e precisamente: meccatronica, carrozzeria e gommista;
 - d) di disporre di adeguata capacità finanziaria, da dimostrarsi con le modalità di cui al successivo art. 6;
 - e) di disporre di locali idonei come indicato al successivo art. 7;
 - f) di disporre di impianti ed attrezzature adeguate come indicato al successivo art. 8.
- 3. I seguenti requisiti soggettivi, tecnico-professionali e morali devono essere posseduti dall'ispettore tecnico delle revisioni:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Unione Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
 - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del c.p.p. e non essere sottoposto a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e degli altri istituti di diritto penale che non incidono sulla sussistenza del requisito di onorabilità richiesto per l'abilitazione alla funzione di ispettore autorizzato;

- f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
 - g) aver conseguito uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di liceo scientifico; diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico; laurea triennale in ingegneria meccanica; laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o laurea magistrale in ingegneria; diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica; diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27/07/2011 di "Tecnico riparatore di veicoli a motore"; altri titoli dichiarati equipollenti;
 - h) aver conseguito l'attestato di idoneità professionale in applicazione del D.P.R. n. 495/92 art. 240 e della L.R. 13/05/2003 n. 9, art. 8, comma 1, lett. b) e aver adempiuto agli obblighi di formazione e aggiornamento professionale conformemente alla normativa vigente;
 - i) aver completato l'iscrizione al R.U.I. tenuto presso il C.E.D., che sia attiva ed in corso di validità.
4. Il requisito professionale di cui al comma 3 lett. g), h) ed i) deve essere posseduto:
- a) da uno dei soggetti di cui al successivo comma 5;
 - b) oppure, se soggetto diverso, da colui che svolga attività di revisione in maniera continuativa ed esclusiva presso l'officina di revisione con uno dei seguenti rapporti di lavoro:
 - lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
 - lavoratore autonomo;
 - collaboratore familiare.
5. I requisiti morali di cui al comma 3 lett. f) devono essere posseduti:
- a) dal legale rappresentante dell'impresa;
 - b) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 - c) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d) dagli amministratori per ogni tipo di società;
 - e) dal legale rappresentante del consorzio.
6. In caso di più sedi operative appartenenti alla stessa impresa tutti i requisiti devono essere posseduti e dimostrati per ciascuna sede ad eccezione della capacità finanziaria di cui al successivo art. 6.

Art. 5 - Ispettore tecnico delle revisioni

1. L'ispettore tecnico delle revisioni è il soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione e deve coincidere con uno dei soggetti previsti di cui all'art. 4 comma 4.
2. L'ispettore deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell'impresa esercitante l'attività. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio.
3. L'ispettore deve presenziare a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati. L'ispettore deve

provvedere alla redazione e conservazione di tutti i documenti e certificazioni relativi alle operazioni di revisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. L'ispettore deve possedere e mantenere tutti i requisiti soggettivi tecnico-professionali e morali di cui all'art. 4, comma 3. Laddove venga accertata la carenza, anche solo di uno di essi, si provvederà d'ufficio alla distrazione dell'ispettore dall'organico dell'impresa, con conseguente revoca dell'autorizzazione di inserimento nell'organico dell'impresa, qualora rilasciata.
5. L'ispettore nell'esercizio delle sue funzioni si conforma alle disposizioni di cui agli artt. 5,6,7,8,9 e 10 del D.M. 19 maggio 2017 n. 214 e relativi allegati nonché alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.D. 18 maggio 2018 n. 211 e ad ogni disposizione attuativa ed istruzione operativa emanata a livello nazionale.
6. Fermo quanto disposto al comma 5, l'ispettore provvede tra l'altro a:
 - a) controllare la funzionalità della linea revisione, comprese le attrezzature ivi disposte, ed a richiederne formalmente il tempestivo intervento di ripristino;
 - b) controllare la periodica taratura delle attrezzature del centro di controllo privato;
 - c) trasmettere esito delle revisioni al C.E.D. tramite collegamento informatico;
 - d) curare la stampa della certificazione di avvenuta revisione;
 - e) curare la completezza delle certificazioni e la loro conservazione.
7. L'impresa può inserire nell'organico della stessa sede operativa più di un ispettore, in possesso dei requisiti soggettivi tecnico-professionali e morali di cui all'art. 4 comma 3.
8. I requisiti di accesso alla professione di ispettore, di ammissione ai corsi di formazione iniziale o di integrazione della abilitazione, lo svolgimento degli esami e l'iscrizione al R.U.I. sono disciplinati esclusivamente a cura della D.G.T. Nord-Est.
9. Eventuali variazioni inerenti alla figura dell'ispettore, all'interno dell'officina di revisione, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Bologna secondo le procedure previste dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
10. In caso di impedimento temporaneo, inferiore a 30 giorni, dell'unico ispettore, l'impresa dovrà tempestivamente comunicare alla Città metropolitana di Bologna, e comunque non oltre 10 giorni, le motivazioni e la durata dell'impedimento, impegnandosi alla comunicazione della ripresa dell'ispettore impedito. Qualora entro il termine dell'impedimento comunicato, l'ispettore non rientri nelle sue funzioni, l'impresa dovrà provvedere alla sua sostituzione entro il medesimo termine, al fine della prosecuzione dell'attività di revisione.
11. In caso di assenza o impedimento superiore a 30 giorni dell'unica figura di ispettore in organico, si provvederà alla sospensione dell'attività di revisione, come meglio indicato all'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 6 - Capacità finanziaria

1. Le imprese che svolgono l'attività di revisione devono dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una o più attestazioni di affidamento nelle varie forme tecniche rilasciate da parte di:
 - a) aziende o istituti di credito;
 - b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a Euro 2.582.284,49 ed iscritte nell'albo Unico di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto presso la Banca d'Italia.

2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
 - a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui alla L. 122/92 (meccatronica, carrozzeria e gommista);
 - b) € 87.797,67, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui alla L. 122/92;
 - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui alla L. 122/92.
3. L'attestazione di capacità finanziaria deve fare riferimento ad un importo pari ad Euro 154.937,07 e deve essere predisposta secondo lo schema contenuto nell'allegato 1 alla Circolare n. 2/97 del 20/01/1997.
4. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante più attestazioni di affidamento rilasciate da uno o più soggetti previsti al comma 1, per l'importo totale di cui al comma 2.
5. Eventuali variazioni inerenti all'attestazione di capacità finanziaria devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Bologna secondo le procedure previste di cui al successivo art. 13.

Art. 7 - Locali

1. Le imprese che svolgono attività di revisione devono disporre di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) superficie non inferiore a mq. 120;
 - b) larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
 - c) larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - d) altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;
 - e) altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 3,50 con fossa d'ispezione o m. 5,30 con ponte sollevatore.
2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio, che intendano avviare esclusivamente l'attività di revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) superficie non inferiore a mq. 80;
 - b) larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - c) larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
 - d) altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - e) altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 2,50 con fossa d'ispezione o m. 4,30 con ponte sollevatore.
3. L'impresa deve esporre in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le caratteristiche di cui all'Allegato 2 del D.M. 4 aprile 1995, come da fac-simile Allegato n. 2 al presente Regolamento.
4. Eventuali variazioni inerenti ai locali devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Bologna secondo le procedure previste dagli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 8 - Impianti ed attrezzi

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, riportate nell'Allegato n. 1 al presente Regolamento.
2. Le attrezzature di controllo necessarie sono determinate in funzione delle categorie di veicoli da sottoporre al controllo, secondo quanto disposto dalla Tabella I dell'Allegato 3 al D.M. 19/05/2017 n. 214 del e s.m.i.
3. Le strumentazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'Appendice X del D.P.R. n. 495/92 devono essere ubicate nei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore.
4. Le attrezzature di cui alle lettere d), h), i) e l) dell'Appendice X del D.P.R. n. 495/92 devono essere ubicate in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Tali gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura non amovibile estesa anche alle superficie laterali ed autorizzati dalle autorità comunali.
5. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica, da inviare all'U.M.C. di Bologna.
6. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia temporaneamente o definitivamente sostituita, il legale rappresentante dovrà darne tempestiva comunicazione all'U.M.C. di Bologna e alla Città metropolitana di Bologna per conoscenza.
7. È comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. L'accertamento della mancata esecuzione delle verifiche periodiche o occasionali, del non funzionamento ovvero della mancanza di una o più delle attrezzature obbligatorie, nonché della mancanza della stazione metereologica comporta la valutazione dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio di diffida di cui al successivo art. 16, a seguito della quale si potrà adottare un provvedimento di revoca per mancata regolarizzazione nei termini prescritti.

Art. 9 - Tariffe

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale. Il centro di controllo privato è tenuto all'applicazione di quanto stabilito dallo stesso.
2. Le imprese che svolgono attività di revisione sono tenute ad esporre all'interno dei locali permanentemente ed in modo leggibile, le tariffe praticate.

Art. 10 - Orari di svolgimento delle operazioni di revisione

1. Le imprese che svolgono attività di revisione sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Bologna i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. L'indicazione dei giorni e degli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali dell'officina di revisione. Si precisa che le sedute di revisione dovranno essere effettuate in orari diversi dalle attività di autoriparazione.

3. L'officina di revisione è tenuta alla scrupolosa osservanza dei giorni e degli orari fissati. Eventuali variazioni dei giorni e degli orari devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Bologna, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di modifica.
4. L'eventuale sospensione dell'attività per ferie o per un periodo superiore ai 30 giorni consecutivi nel corso dell'anno solare deve essere preventivamente comunicata alla Città metropolitana di Bologna come indicato all'art. 13 del presente Regolamento.

TITOLO III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 11 - Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. L'esercizio dell'attività di revisione è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ossia alla presentazione da parte dell'impresa di una segnalazione corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, degli atti di notorietà, delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità ed altri atti necessari alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per esercitare regolarmente tale attività.
2. Nei casi in cui sia necessario acquisire il parere vincolante positivo da parte dell'U.M.C. di Bologna relativo al controllo tecnico iniziale, l'inizio o la continuazione dell'attività decorrerà dalla data di rilascio di detto parere.
3. Possono presentare la SCIA i soggetti indicati all'art. 3, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. In particolare, la SCIA deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.
4. La SCIA deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata sul sito istituzionale e deve essere completa di tutti gli elementi richiesti e corredata dei documenti relativi alla tipologia di segnalazione da effettuare, come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
5. A seguito della corretta presentazione della SCIA, formalmente completa di tutti gli elementi ed i documenti richiesti, la Città metropolitana di Bologna invia all'impresa tramite PEC una lettera di avvenuta presentazione della stessa. Tale comunicazione viene inviata in copia anche all'U.M.C. ed alla C.C.I.A.A. di Bologna, con riguardo agli adempimenti successivi e necessari.
6. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, la Città metropolitana di Bologna, in carenza dei requisiti e presupposti di legge, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa comunicandolo all'impresa, con le modalità di cui al precedente comma 5. Qualora invece sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, la Città metropolitana di Bologna invita l'impresa a provvedere prescrivendo, con atto motivato, le misure necessarie alla conformazione dell'attività da effettuarsi in un termine non inferiore a 30 giorni, decorso il quale l'attività si intende vietata e ne verrà data comunicazione alla C.C.I.A.A. e all'U.M.C. di Bologna come precedentemente indicato.
7. Entro 12 mesi dal ricevimento della SCIA, la Città metropolitana di Bologna, può sempre adottare i medesimi provvedimenti inhibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'annullamento d'ufficio.
8. Copia della SCIA presentata e protocollata dovrà essere esposta in modo visibile nei locali del

centro di controllo privato esercitante l'attività di revisione.

9. In caso di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, la Città metropolitana di Bologna può altresì avvalersi del potere di annullamento d'ufficio anche oltre i 12 mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dal capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000.
10. La mancata presentazione di apposita SCIA è valutabile ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di diffida di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 12 - Inizio attività di revisione e varianti che richiedono la presentazione della SCIA

1. La SCIA deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata sul sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna nei seguenti casi:
 - a) avvio attività di revisione e di ulteriori sedi operative;
 - b) conferimento d'azienda;
 - c) trasformazione societaria a seguito di fusione per incorporazione o scissione;
 - d) cessione del complesso aziendale, trasferimento o affitto del ramo d'azienda costituente il centro di controllo privato esercitante l'attività di revisione;
 - e) variazione di sede;
 - f) estensione/riduzione dell'attività di revisione;
 - g) ogni variazione che comporti l'inserimento e/o l'estromissione dell'ispettore nel centro di controllo privato esercitante l'attività di revisione, qualora sia l'unico ispettore inserito.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'impresa deve presentare SCIA corredata da:
 - a) dichiarazione che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Bologna, di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999 n. 558, ed esercita effettivamente tutte le attività di cui all'art. 4, comma 2 lett. c), del presente Regolamento;
 - b) se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;
 - c) dichiarazione sostitutiva antimafia inerente all'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, per l'impresa e per tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'ispettore, con riferimento al possesso dei requisiti professionali e morali di cui agli artt. 4 e 5, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - e) attestazione di adeguata capacità finanziaria da dimostrarsi con le modalità di cui all'art. 6;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'idoneità dei locali di cui all'art. 7, con riferimento al titolo di disponibilità dei locali, e a tutte le autorizzazioni amministrative previste, corredata di planimetria quotata e firmata redatta da un tecnico abilitato;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione come previsto dall'art. 8;
 - h) ogni altro documento indicato negli appositi modelli predisposti dall'ente (orari di apertura al

pubblico e giorni e orari di svolgimento delle operazioni di revisione, tariffari).

3. Fatto salvo il caso di cui al comma 1 lett. a) la SCIA dovrà essere presentata, di norma, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, corredata dei documenti necessari a comprovare le variazioni intervenute.
4. In caso di consorzio esercitante attività di revisione, per ogni suddetta variazione occorrerà presentare apposita SCIA, anche quando tale variazione riguardi una sola delle imprese del raggruppamento.
5. Nei casi di cui al comma 1 lett. a), e) ed f) la Città metropolitana provvederà a richiedere all'U.M.C. di Bologna parere vincolante relativo al controllo tecnico iniziale, per il quale verrà effettuato uno specifico sopralluogo nei locali indicati in SCIA. Nei casi di avvio attività di revisione e di ulteriori sedi operative di cui al comma 1 lett. a), a seguito del parere positivo da parte dell'U.M.C. di Bologna, la Città metropolitana di Bologna rilascerà all'impresa il codice operativo per l'esercizio dell'attività.
6. Nei casi di cui al comma 1 lett. b), c) e d), la Città metropolitana di Bologna rilascerà un nuovo codice operativo che sostituirà il precedente. Inoltre laddove l'attività venga svolta in regime autorizzatorio, dovrà essere restituito l'originale dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata, che verrà revocata d'ufficio.
7. Ad avvenuto rilascio del codice operativo, l'impresa di revisione dovrà richiedere il collegamento telematico con il C.E.D. per l'operatività dell'impresa.
8. L'impresa dovrà comunque dare notizia delle variazioni sopra specificate all'U.M.C. e alla C.C.I.A.A. di Bologna e agli altri Enti interessati, secondo i casi e come da accordi intercorsi.

Art. 13 - Comunicazione di altre variazioni

1. L'impresa che svolge l'attività di revisione è tenuta a comunicare alla Città metropolitana ogni altra variazione nell'esercizio e gestione dell'attività, ed in particolare in caso di:
 - a) ingresso, recesso di uno o più soci/amministratori o variazione delle quote societarie, che non comporti la sostituzione dell'ispettore delle revisioni;
 - b) variazione della denominazione/ragione sociale o forma giuridica dell'impresa senza modifica del codice fiscale;
 - c) cessazione dell'attività di cui al successivo art. 14;
 - d) ristrutturazione/ampliamento dei locali con o senza variazione della dislocazione delle attrezzature;
 - e) avvenuta attivazione di nuove linee di revisione;
 - f) variazione degli orari e dei giorni in cui sono effettuate le operazioni di revisione;
 - g) variazione dell'attestazione della capacità finanziaria;
 - h) impedimento o assenza dell'ispettore delle revisioni;
 - i) estromissione di ispettore delle revisioni qualora non sia l'unico ispettore inserito.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 10 e 11 e dall'art. 10, comma 3, le variazioni di cui al presente articolo devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, corredate dei documenti necessari a comprovare le variazioni intervenute, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ente e pubblicata sul sito istituzionale della Città metropolitana di

Bologna.

3. Le comunicazioni presentate a norma del presente articolo sono immediatamente efficaci, salvo il caso di variazioni dell'attività effettuate in violazione di quanto disposto dal presente Regolamento.
4. In caso di ristrutturazione/ampliamento dei locali con o senza variazione della dislocazione delle attrezzature di cui al comma 1 lett. d) la Città metropolitana di Bologna si riserva di chiedere parere preventivo alla competente U.M.C. di Bologna.
5. Delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo, la Città metropolitana di Bologna informa gli Enti interessati, qualora richiesto e come da accordi intercorsi, per quanto di competenza.

Art. 14 - Cessazione dell'attività

1. Il legale rappresentante del centro di controllo privato che intende rinunciare a svolgere l'attività di revisione deve darne comunicazione alla Città metropolitana di Bologna entro 30 giorni dalla registrazione della cessazione di attività al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Bologna.
2. La comunicazione deve contenere la dichiarazione relativa alla data e alla targa del veicolo dell'ultima revisione effettuata, e deve essere presentata via PEC con allegata l'originale della precedente autorizzazione, se presente, ai fini della contestuale revoca.

TITOLO IV DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 15 - Attività di vigilanza

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Città metropolitana di Bologna, la vigilanza tecnica spetta all'Ufficio Motorizzazione Civile di Bologna.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le imprese di revisione di cui all'art. 3. L'attività di controllo amministrativo è volta ad accertare:
 - a) la sussistenza dei requisiti attinenti ai locali;
 - b) la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle imprese.
3. In materia di controlli sui locali, il controllo è volto in particolare a verificare che le imprese di revisione:
 - a) conservino i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, in particolare per quanto concerne le autorizzazioni amministrative (conformità e agibilità edilizia, ecc.);
 - b) siano immediatamente identificabili tramite l'apposita insegna contenente il marchio d'identificazione, come previsto dall'art. 7, comma 3;
 - c) espongano il tariffario relativo alla visita di revisione ove risulti chiaramente indicato l'onere a carico dell'utente per lo svolgimento della revisione, come previsto all'art. 9;
 - d) espongano l'orario di svolgimento delle operazioni di revisione, come previsto all'art. 10;
 - e) espongano la copia della SCIA presentata per l'avvio dell'attività o dell'autorizzazione rilasciata a suo tempo.

- f) espongano il cartello reclami indicante l'attività di vigilanza da parte della Città metropolitana di Bologna.
4. I requisiti oggettivi e soggettivi dell'impresa e i requisiti tecnico-professionali e morali degli ispettori delle revisioni devono sussistere durante tutto il periodo di attività del centro autorizzato.
 5. La Città metropolitana di Bologna esercita l'attività di vigilanza tramite personale del Servizio competente, abilitato e munito di apposito tesserino di riconoscimento firmato dalla Dirigente dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione.
 6. L'attività di controllo si esplica mediante l'esercizio di tutte le facoltà attribuite agli addetti alla vigilanza secondo quanto disposto dalla vigente normativa e precisamente:
 - a) assumere informazioni;
 - b) compiere rilievi descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica (copie di documenti, ecc.);
 - c) accedere nei locali in cui ha sede l'impresa e nelle loro pertinenze, nelle ore di apertura dell'esercizio e nei soli luoghi diversi dalla privata dimora.
 7. L'attività di vigilanza viene esercitata secondo le disposizioni della L. 689/1981 ed è caratterizzata dalle seguenti fasi:
 - a) avvio della procedura: d'ufficio o su segnalazione;
 - b) acquisizione di informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento della violazione, anche per mezzo di visita ispettiva qualora necessaria;
 - c) in caso di irregolarità accertate, emissione del verbale di contestazione contenente il provvedimento sanzionatorio corrispondente all'entità della violazione;
 - d) ordinanza di ingiunzione ovvero ordinanza di archiviazione.
 8. Dell'attività di controllo effettuata con visita ispettiva viene redatto apposito verbale descrittivo delle operazioni effettuate e sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il controllo e da chi vi ha assistito, a cui farà seguito, nell'ipotesi in cui venissero rilevate irregolarità, una formale e dettagliata contestazione nei modi e termini di legge.
 9. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
 10. La Città metropolitana di Bologna e l'U.M.C. di Bologna possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.
 11. La Città metropolitana di Bologna, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, emette i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 80 del Codice della Strada D.lgs. n. 285/1992, come meglio precisati ai successivi articoli.
 12. A norma dell'art. 14 della L. 689/81, entro 90 giorni dall'accertamento della violazione il Responsabile del Procedimento emette il verbale di contestazione contenente i provvedimenti sanzionatori applicati, che viene notificato al trasgressore tramite posta elettronica certificata (PEC), ovvero nelle ulteriori forme di notificazione previste dal c.p.c., ed inviato in copia alle amministrazioni interessate per il seguito di competenza.
 13. A norma dell'art. 18 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di

contestazione, il destinatario dei provvedimenti sanzionatori può far pervenire osservazioni, documenti e scritti difensivi e può fare richiesta di audizione all'organo decisore. Sentite le osservazioni ed esaminati i documenti, l'organo decisore emette ordinanza di archiviazione se ritiene fondate le difese ovvero ordinanza di ingiunzione se ritiene fondato l'accertamento della violazione.

14. A norma dell'art. 22 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di ingiunzione, il destinatario può presentare ricorso di opposizione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 al Tribunale Amministrativo Regionale competente o al Giudice Ordinario competente.

Art. 16 - Diffida

1. Qualora le irregolarità accertate possano essere regolarizzate, il verbale di contestazione può contenere la diffida al trasgressore dal non perseguitamento delle irregolarità accertate e l'intimazione ad adempiere alla presentazione della documentazione omessa e/o integrativa oppure al reintegro dei requisiti mancanti entro un termine stabilito, pena l'applicazione delle sanzioni previste ai successivi articoli.
2. Nel caso in cui la Città metropolitana di Bologna venga a conoscenza di un procedimento sanzionatorio in corso nei confronti dell'impresa, avviato dall'U.M.C. di Bologna o altri Enti competenti e rilevante ai fini della sospensione o revoca dell'attività, l'Ufficio preposto potrà valutare l'adozione di una diffida per la regolarizzazione della posizione dell'impresa in luogo del provvedimento di sospensione o revoca.

Art. 17 - Sospensione dell'attività

1. Il provvedimento di sospensione dell'attività di revisione viene adottato dalla Città metropolitana di Bologna:
 - a) su richiesta formale e motivata dell'U.M.C. di Bologna, della D.G.T. Nord-Est, del M.I.T. e degli organi di polizia giudiziaria;
 - b) in caso di assenza o impedimento superiore a 30 giorni ovvero di sospensione o revoca del certificato d'idoneità dell'unico ispettore incaricato delle operazioni di revisione, fintanto che l'impresa non provveda alla sua sostituzione;
 - c) in caso di variazione o perdita di possesso dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6, fino all'adempimento degli obblighi di comunicazione e ripristino degli stessi;
 - d) cautelativamente, in presenza di grave rischio nella prosecuzione delle attività, anche nelle more dell'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 18.
2. Il provvedimento di sospensione comporta l'inibizione all'utilizzo del codice operativo da parte dell'impresa. Della sospensione e delle motivazioni che l'hanno determinata, nonché di tutti gli elementi utili al ripristino del collegamento, sarà data notizia all'impresa e in copia all'U.M.C. di Bologna.
3. La sospensione avrà effetto fino a che l'impresa autorizzata non provveda a rimuovere le irregolarità riscontrate, i fatti o i comportamenti che l'hanno determinata, oppure a reintegrare i requisiti mancanti, e comunque non oltre 90 giorni. Decorso il termine, in assenza di rimozione delle irregolarità riscontrate o del reintegro dei requisiti mancanti, si procederà alla revoca dell'attività di cui al successivo art. 18.

Art. 18 - Revoca dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, l'attività di revisione è revocata, a seguito di attività di vigilanza della Città metropolitana di Bologna o di segnalazione da parte dell'Ufficio della U.M.C. di Bologna o di forze dell'ordine, organi di polizia e/o da parte di altre amministrazioni:
 - a) quando vengano a mancare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività e quelli prescritti agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento;
 - b) quando non sia stata effettuata la visita periodica od occasionale delle attrezzature oppure quando le stesse non siano funzionanti oppure quando manchi la stazione meteorologica e l'impresa non abbia provveduto a regolarizzarsi nei termini assegnati;
 - c) quando l'impresa non è più in possesso di una o più delle necessarie attrezzature di cui all'art. 8 del presente Regolamento e non abbia provveduto a ripristinarle nei termini assegnati;
 - d) nel caso di effettuazione di revisioni in violazione delle vigenti prescrizioni ovvero quando l'officina di revisione ne ha effettuata anche una sola in violazione, ma di particolare gravità;
 - e) quando si accerti che l'impresa ha commesso nell'arco di due anni, decorrenti dalla prima, tre violazioni relative al mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal M.I.T. per l'annotazione dell'esito della revisione.
2. Nel caso di accertamento di irregolarità di cui al comma 1, lett. a), si precisa che si procederà alla revoca dell'attività anche qualora l'unico ispettore inserito sia destinatario di sospensione del certificato d'idoneità e non venga reintegrato.
3. Ai sensi dell'art. 80, comma 15, II cpv., del Codice della Strada, ulteriore motivo di revoca dell'autorizzazione è il caso di accertamento di tre violazioni nell'arco di due anni decorrenti dalla prima.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese che esercitano attività di revisione dei veicoli, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni e s.m.i., nel territorio della Città metropolitana di Bologna.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.
3. Le norme del presente Regolamento e dei relativi Allegati si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme comunitarie, statali, regionali e statutarie.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Bologna della relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio metropolitano.

ALLEGATO 1

Appendice X del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 241 - Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli.

1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti:

- a) **BANCO PROVA FRENI:** apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
- a.1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25000 N;
 - a.2) sistema di misurazione elettronico;
 - a.3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;
 - a.4) stampante dei dati misurati;
 - a.5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
 - a.6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.
- Le imprese ed i consorzi, che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori.
- b) **OPACIMETRO:** apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale del 5 agosto 1974.
- c) **ANALIZZATORE DI GAS DI SCARICO:** apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O_2) ed il valore lambda.
- d) **BANCO PROVA GIOCHI:** apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio dello pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura.
- e) **FONOMETRO:** strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE articolo 1,

punto 5.2.2.1, è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni.

- f) **CONTAGIRI:** apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa/società consortile autorizzata abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea.
- g) **PROVAFARI:** apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro.
L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche:
g.1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di (Più o Meno) 5 cm (a 10 m);
g.2) misura della deviazione verticale con una precisione di (Più o Meno) 2 cm (a 10 m);
g.3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione (Più o Meno) 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux;
g.4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm.
- h) **PONTE SOLLEVATORE:** attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati:
h.1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte;
h.2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida;
h.3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
h.4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d);
h.5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm;
h.6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
h.7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.
- i) **FOSSA D'ISPEZIONE:** in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni:
h.1) lunghezza non inferiore a 6 m;
h.2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m;
h.3) altezza non inferiore a 1,8 m.

I) SISTEMA DI PESATURA: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano).

1. L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.

2. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezziature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura:

a) **banco prova freni:** apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

- carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
- sistema di misurazione elettronico;
- stampante dei dati misurati;
- fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
- sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N.

b) **analizzatore dei gas di scarico:** apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO₂, HC e O₂.

3. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezziature e strumentazioni:

a) **banco prova freni:** apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

- a.1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
- a.2) sistema di misurazione elettronico;
- a.3) stampante dei dati misurati;
- a.4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
- a.5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;

b) **analizzatore dei gas di scarico:** apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO₂, HC e O₂;

c) **fonometro:** strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;

d) **prova fari:** apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;

e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati:

- e.1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
- e.2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
- e.3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
- e.4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico.

f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.

4. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 2, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal M.I.T.. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.

Allegato 2 – Fac-simile insegna come da Allegato 2 del D.M. 4 aprile 1995.

11-4-1995

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 85

ALLEGATO 2

MOTORIZZAZIONE CIVILE

MCTC

**REVISIONE VEICOLI
OFFICINA AUTORIZZATA**

Concessione n° del

ALTEZZA MINIMA = mm 200

LARGHEZZA MINIMA = mm 300

95A2071